



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 135

DATA PUBBLICAZIONE 13/06/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. Modifiche al programma gare

1.1.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2. RISULTATI

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – FINALE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

GIRONE 1 - 1 Giornata - A			GIRONE 2 - 1 Giornata - A		
VENARIA REALE	- BULE'BELLINZAGO	5 - 3	INDEPENDIENTE IVREA	- BOYS E GIRLS CALCIO	5 - 3dcr

Qualificata: **VENARIA REALE**

Qualificata: **INDEPENDIENTE IVREA**

Pertanto, si rende nota la programmazione della gara di finale:

Domenica 15 Giugno 2025 – ore 18.00

VENARIA REALE – INDEPENDIENTE IVREA

Via L. Da Vinci – Grugliasco

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dai calci di rigore.

3. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

I sostituti Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia e Avv. Franco Corbo, assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 12 giugno 2025 hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – FINALE REGIONALE

GARE DEL 11/ 6/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DE PAOLA ROBERTO (INDEPENDIENTE IVREA)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SASSO ADELE (INDEPENDIENTE IVREA)

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 134 del 12/06/2025, Fasi di Qualificazione Under 14 per Under 15 Regionale – gara del 08/06/2025, causa errore arbitrale appare il seguente provvedimento disciplinare:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CASELLA ALESSANDRO (SAN MAURIZIO C.SE)

Deve invece leggersi:

Il giocatore CASELLA ALESSANDRO (SAN MAURIZIO C.SE) deve intendersi alla prima ammonizione con diffida. Il giocatore BORGHESI DANTE (A.S.D. VALLORCO) deve intendersi alla prima ammonizione con diffida.

I Sostituti Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Armando Francia e Avv. Franco Corbo

4. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 6/6/2025

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Antonella Reggio (Relatore), Avv. Daniele Randazzo (Componente).

Reclamo della società ASD BOLLENGO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 123 del 22/05/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, in relazione alla gara BAVENO STRESA SSD – ASD BOLLENGO, disputata in data 17/05/2025, nell'ambito della Coppa Juniores Femminile, girone A

Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 23/05/2025, la società BOLLENGO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per quattro giornate alla giocatrice LIBONATI AURORA poiché *“dopo essere già stata richiamata per le eccessive proteste, proferisce all'indirizzo dell'arbitro espressioni irrispettose e al termine della gara un insulto a carattere gravemente denigratorio”*.

Con riferimento alla predetta sanzione, la Società reclamante ne chiede l'annullamento o, in via subordinata, la riduzione, contestando l'accadimento del fatto storico e fornendo una diversa ricostruzione. La giocatrice Libonati, dalla panchina, avrebbe rivolto frasi di incitamento verso le proprie compagne di squadra, che il Direttore di gara avrebbe mal interpretato, credendo fossero rivolte al medesimo.

La reclamante non produce prove a supporto delle proprie dichiarazioni.

A giudizio di questa Corte, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Preliminarmente si osserva come il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., costituisca piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non possa essere superato dalle semplici dichiarazioni delle parti.

Nel caso di specie, il referto arbitrale attribuisce alla sig.ra Libonati Aurora una condotta gravemente irrispettosa, consistente nell'aver rivolto all'arbitro dapprima proteste e, a seguito dell'espulsione, insulti ripetuti.

Nessuna prova del contrario risulta prodotta.

Ciò detto in merito alla condotta, la sanzione comminata all'atleta dal Giudice Sportivo appare equa e commisurata al comportamento tenuto, nonché conferente rispetto al disposto normativo.

La Società propone altresì reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che ha irrogato l'ammenda di € 50,00 per comportamenti offensivi dei sostenitori nei confronti dell'arbitro. Il reclamo risulta inammissibile, in quanto proposto avverso una sanzione di modesta entità, irrogata a titolo di responsabilità oggettiva per comportamento dei propri sostenitori, ai sensi dell'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, CGS FIGC, *“non sono ammessi reclami avverso le sanzioni di ammonizione, di censura, di ammenda fino a 100 euro”*, se non con riferimento a errori materiali o casi di scambio di persona, che nella fattispecie non risultano dedotti né rilevabili d'ufficio.

La sanzione di € 50,00 rientra quindi nei provvedimenti non impugnabili.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla società ASD BOLLENGO e conferma la squalifica della giocatrice LIBONATI AURORA per quattro giornate e l'ammenda dell'importo di € 50,00 a carico della Società.

In ragione del rigetto del ricorso, si dispone l'addebito del contributo di reclamo, che non risulta versato.

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 27 Giugno 2025

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 13 Giugno 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)